



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

STATUTI

(4)

197

NAPOLI

STATUTI
STATUTI
NAPOLI

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

STATUTI

(4

197

NAPOLI

ORDINI, E REGOLE
PER IL BUON GOVERNO
DEL VENERANDO OSPITALE
D I
S. MARTINO

in Porta Nuova

*Del Sig. Carlo Girolamo Agbilara, e Capezza
de' Conti della Somaglia.*

Nuova edizione accresciuta con alcune Annotazioni.



IN MILANO, MDCLX:

Nella Stamperia di Gio. Pietro Cardi, al segno della Fortuna,
e per Federico Agnelli MDCCLV.

Con licenza de' Superiori.



1407418

Die 4. Junii 1755.

REIMPRIMATUR

F. Joseph Dominicus Cassinoni Ord. Præd. Sacræ Theologiæ Magister, & Commissarius S. Officii Mediolani.

J. A. Vismara pro Eminentiss., & Reverendiss. D. D. Cardinali Archiepiscopo.

Vidit Julius Cesar Bersanus pro Excellentissimo Senatu.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.



Appoichè gli Esemplari degli Ordini, e Regole, pel buon governo dell' Orfanotrofio di S. Martino stabilite, e dal Sig. Carlo Girolamo Cavazzi de Conti della Somaglia rinviate, e date colle Stampe alla luce, ridusseri a tale scarsità, che appena un solo ne rimaneva nell' Archivio di codesto Pio Luogo (a), allora fu, che s'indussero le SS. LL. Ill.^{me} non meno che gli zelanti loro Antecessori per la indispensabile necessità di aver sott' occhio di ciascheduno de medesimi le radicali costituzioni, a replicatamente ordinarne la ristampa (b). Un'altra non men forte ragione a mio credere vi si aggiunge in oggi dall' essersi in appresso scoperta notevole alterazione, e diversità in alcune copie del precitato libro, che quà e là girano, da tal uno forse procurata con ogni uniformità di carattere, anno, luogo, ed impressore, om-

A-2

met-

{a} Cas. A. 7. n. 5. Cart. A. impress. 1660. per Gio. Pietro Cardì.

{b} Ord. 3. Febraio 1711. e 30. Giugno 1746.

mettendone però li paragrafi pregiudiziali: Motivi tutti per cui doverne coll' unico, e vero mentovato esemplare, mantenerne intatte le fondamentali leggi, e qualunque confusione di mezzo togliere, ed ogni equivoco. Per tali ragioni adunque, ed in adempimento de' sovra citati veneratissimi ordini ne ho procurato la nuova edizione, che alle SS. LL. Ill.^{me} ossequiosamente presento. E poichè alcune regole ch' ivi restano registrate, o dalla lunga contraria consuetudine, o dal non essere sempre state adattabili alle circostanze de' successivi tempi, o perchè tolte affatto dagli Ordini posteriori, sono abrogate, ho creduto non incongruo l' accennare con alquante annotazioni le cagioni della inosservanza, quali colla lettura de' libri, e scritture dell' Archivio m' è riuscito di rintracciare. Degninsi per tanto le SS. LL. Ill.^{me} di gradire l' offerta di questa mia tenue, ma ossequiosa fatica, per marca, ed argomento del costante distintissimo rispetto, col quale ho la gloria di rassegnarmi
Delle SS. LL. Illustrissime

Milano 10. Giugno 1755.

Devotiss. ed Obligatiss. Servidore
Francesco Pusterla Priore.

NO.

NOMI DEGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DEPUTATI, E PROTETTORI

Dello Spedale, e Luoghi Pii di S. Martino, e S. Cattarina
degli Orfani, ed Orfane in P. N. di Milano, e di
S. Spirito nel Luogo della Colombara fuori
di P. C. d'Orfani Studenti,

Secondo l'Anzianità della loro elezione:

- SS.^{ri} Don Carlo de Capitanei Dottor Collegiato.
Don Pio Maraviglia Dottor Collegiato.
Don Giuseppe Calco.
Marchese Don Giulio Antonio Lucini de' LX. Decurioni,
e Consigliere Intimo di Stato delle LL. MM. II.
Don Federico Aliprandi Dottor Collegiato, e Canonico
in S. Nazaro.
Conte Don Francesco Besozzi.
Conte Don Luigi Pecchio de' LX. Decurioni.
Don Carlo Dugnani Dottore Collegiato, e de' LX. De-
curioni.
Marchese Don Febo d'Adda de' LX. Decurioni.
Marchese Don Federico Ferreri Dottor Collegiato.
Don Antonio Prata.
Don Francesco Pusterla Priore.
Marchese Don Giulio Orfini de Roma de' LX. Decurioni
Marchese Don Giuseppe Gaetano Buffetti de' LX. Decu-
rioni.
Conte Don Ambrogio Nava.
Conte Don Girolamo Gambarana.
Conte Don Teodoro della Somaglia.
Marchese Don Paolo Piantanida.

Dell

Dell' eccellenza della protezione de' poveri Orfanelli.
C A P. I.

E' Tanto manifesta l'eccellenza di questo Istituto di proteggere i poveri Orfanelli, che il provarlo è aggiungere raggi al Sole. E' azione di gran lode fra gli Uomini per la magnanima beneficenza, che si esercita, e quello, che più importa, di merito incomparabile presso il grande Iddio, e chiunque vi si impiega, si fabbrica un seggio di gloria singolarissima nel sovra- no Campidoglio, ove dopo le battaglie di questo Mondo, che è un funesto campo di guerra, incoronato d'immortali splendori, trionferà, e regnerà. 4. *Esdr. 2. Viduam iustificata*, dice il Signore Iddio, *pupillo, vidua, egentibus da, orphanum tuere*, e dopo altre pie opere annoverate, conchiude: *Et dabo tibi primam sessionem in resurrectione mea*. La semente della misericordia usata verso li poveri, particolarmente Orfani, che ne hanno più bisogno, pare si getti in un campo sterile, ma in realtà germoglia subito una viva messe; e l'istesso Orfano, che è senza Padre in terra serve di strada, per la quale si va al Padre celeste, nè in essa si può errare, essendo strada totalmente sicura. *S. Aug. de Dom. Fecundus est ager pauperum; citò reddit donantibus fructum. Via caelestis est pauper, per quam venitur ad Patrem: incipe erogare, si non vis errare*. E' azione principale; essendo consiglio dato al Prencipe quell' oracolo dello Spirito Santo: *Eccl. 4. Congregationi pauperum affabilem te facito*. E se è vero il detto di Senofonte, che il buon Prencipe deve esse-
 re

re. Insieme Padre de' sudditi, *de Imp. C. quid. 8.*
Sapenumero animadverti bonum Principem, à patre
bono nihil distare; molto più lo deve essere con-
 gli Orfani, che altro Padre non hanno. Non si
 abbassano dunque i Nobili nella cura de' poveri
 Orfani, ma si sollevano, ed aggiungono nuova
 luce celestiale a gli ereditarj splendori de' suoi
 antenati. E' finalmente azione fra le umane to-
 talmente divina, e di somma gloria allo stesso
 altissimo Iddio. Il Reale Profeta dopo aver can-
 tato a Dio benedetto le sue eccelle glorie, *Exur-*
ge Domine, exaltetur manus tua, ne obliviscaris
pauperum, soggiunse, *tibi derelictus est pauper,*
orphano tu eris adjutor; quaschè l'aggiuto de gli
 Orfani sia la più sublime di esse. Nell'istesso sen-
 timento dall'incoronato Profeta vien dato al Si-
 gnore Iddio il titolo di Padre degli Orfani: *Can-*
tate Deo, dice egli, *psalmum dicite nomini ejus,*
iter facite ei, qui ascendit super occasum Dominus
nomen illi. Psal. 67. Exultate in conspectu ejus
turbabuntur à facie ejus, Patris Orphanorum, &
Judicis Viduarum. In ciò abbiamo ad impiegare
 ogni nostro potere, giusta quel saggio consiglio:
P. M. de Cons. Princ. Potestas autem ad hoc tibi
serviat, ut quantum cupis prodesse; tantumdem, &
possis imò plus velis, quam possis. La cura de' fan-
 ciulli Orfani non si ha da sprezzare, se con la
 buona educazione, che si dà loro, riescono buo-
 ni, avvisando lo Spirito Santo, che *melior est puer*
pauper, & sapiens, rege sene, & stulto. Eccl. 4.
 E' povero in se, ed in terra, ma ricco in Cielo,
 e verso di noi, avendo nella sua orazione le chia-
 vi d'oro della divina tesoreria: *Eccl. 21. Depre-*
catio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet,
 & ju-

Et judicium illius festinatò adveniet . In ogni Repubblica , come osservarono i due gran Filosofi Aristotele , e Plutarco , e tutti quelli , che descrissero le idee de' buoni governi è stata stimata lodevole la cura de' figliuoli , e se mancano loro i Padri , e le Madri principali maestri de' loro costumi , e fabbrì della loro indole , totalmente anche necessaria , dovendosi supplire da altri l'ufficio di Padre , e di Madre , come in questi Pii Luoghi di S. Martino , e di S. Cattarina si fa in nobile maniera . Abbiamo dunque tutti a fare degno , ed altissimo concetto di questo nostro Istituto della cura de' Fanciulli , e Fanciulle Orfane , e per la necessità , che ne ha la Repubblica , e per la nobiltà del ministero , e per la sublimità del premio , che ne averemo di stima , e lode singolare in terra , e di gloria immortale in Cielo ; e perchè imitiamo il grande Iddio sommo Protettore , e singolarissimo Padre degli Orfani , dal quale potiamo star certi , che tutti quelli , che daranno ajuto , e favore a quest' opera ne conseguiranno in questa , e nell'altra vita un premio di centuplicata ricompensa .

*Dell' Erezione del Luogo Pio dell' Ospitale
di S. Martino . C A P . II .*

G irolamo Miani nobilissimo tra' Veneti , e tra' caritativi il più fervoroso , Fondatore della Venerabile Religione de' Cherici Regolari di Somasca , prima guerriero arrischiato alla difesa della sua Patria in Cattelnovo , poscia nelle Milizie Celesti fedele combattitore , arrollò sotto l'insegne di Cristo guerrieri sì esperti , che oggidì pure
trion-

trionfano con pienezza di spirito , e di gloria tra' militanti . Prigioniero nel fondo d'una Rocca da nemici serrato , con ceppi , e catene custodito come preda gelosa , fu dalla Santissima Vergine Madre scarcerato , che recandogli le chiavi per mano Angelica , il condusse libero tra lo steccato nemico , finchè indirizzato alla Città di Trevigi , lasciò gli ordegni di sua prigionia crudele alla sua pietosa liberatrice , appendendo in Voto a Maria sempre Vergine coi legami una palla pesante , che a tormentarlo gli pendeva dal collo , consecrando il tutto a fortuna migliore , che invisibile dall' orrido carcere l'invold .

Questo Eroe famoso lasciate l'armi , e fatto di terribile pietoso , compassionando i più derelitti , si diede alla raccolta de' Fanciulli dispersi , e l'anno di Cristo Nostro Signore 1530. nel Pio Luogo di S. Martino aprì un ricovero amoroso agli Orfanelli , che nelle calamità di quei giorni penuriavano bisognosi . Affliggevano le guerre nel tempo dello Sforza ultimo Duca di questo nome sì crudelmente i Cittadini in Milano , che altro , che la carità di Girolamo Miani non poteva mitigare le affezioni di que'tempi sì fregolati , massime sin tanto che si sedarono le turbolenze , che tu nell' anno 1534 ; imperciocchè ne seguirono tante allegrezze per mezzo delle nozze fatte dal detto Francesco Secondo Sforza Duca di Milano , con Cristierna figliuola del Re di Dacia , e nipote dell' Imperadore Carlo V. Nodriva egli della plebe più vile i figliuolini abbandonati , e come diffusamente accenna nella sua nobile Storia il Ripamonti , un Forestiero riuscì tra noi più strano nella benevolenza , ed amore , che stranie-

Girolamo Miani
Nob. Veneto Fon-
datore del Pio Luo-
go di S. Martino
per ricovero degli
Orfani, 1530. fu Bea-
tificato da Benedet-
to XIV. regnante
Pont. li 22. Settem-
bre 1747.

ro ne' suoi natali . Due fini egli ottenne , l'un di sottrarre dalla mendicizia la figliuolanza , e l'altro di conservare alle nobili il tesoro della verginità , tanto altamente commendata ; che però ne Luogo Pio dell' Ospitale di S. Martino , situato di riscontro alla Chiesa di S. Maria del Giardino de' Padri Riformati diede ricovero a questi Orfani , con imporre tanto studio , e diligenza per la purità di vita , e costumi di cotesti Figliuoli , essendo allora semplice Casa di abitazione .

Il Duca Francesco II. li fa pagare dalla Ducal Camera l'affitto per una Casa contigua , e gliene dona un'altra di ragione della stessa Camera .

L'Altezza Serenissima del Duca Francesco II. di tanta singolare prudenza , gli diede , e favore , ed aiuto , ed oltre facendogli pagare il fitto annuale dalla Ducale Camera , per altra Casa presa in affitto , li diede , e donò altro sito , o Casetta contigua ch'era propria della Camera , il qual fitto continuò dopo la di lui morte mantenuto dalla generosa liberalità dell'Invittissimo Imperadore Carlo V. , e di Filippo II. , fino attanto , che con la compra divenisse propria ancora la detta Casa da piggiare .

E perchè la Carità avvampasse più ardentemente , e l'Instituto non deteriorasse colla violenza de' Secoli , procurò l'assistenza di molti nobili , e zelanti Signori , che con titolo di protezione avvalorassero questa impresa , e coll' integrità de' costumi accreditassero nella Città , quanto sia lodevole proteggere le cause de' poverelli , aumentare le loro entrate , e dar loro impiego tale , che nel corso di vita non possano penuriare necessariosi . Fra questi vi fu atrollato Monsignor Federico Panigarola Protonotaro Apostolico , Francesco Croce Dottore Collegiato autorevole , Girolamo Calco , ed un tale Alessandro Sacerdote ,
che

Primi Deputati atrollati dal B. Fondatore .

che morì con quella opinione di bontà, che dal tenore de' suoi costumi fu tanto al pubblico profittevole, ed esemplare. Celebravano alcuni Ven. Sacerdoti Deputati protettori, vivevano a rigore di claustrale osservanza sotto alla direzione del Padre Miani, e coll'opera di questi procacciavansi tali sussidj al povero Ospitale, ancora dopo la morte del Padre Miani, seguita alli 8. febbrajo 1537., che in virtù dell' elemosine avvenizie si fè la compra della detta Casa, e si allargò il sito, e fabbricatosi la Chiesa di S. Martino, Sagrestia, e Campanile, ponendovi la prima Pietra il Glorioso S. Carlo al primo febbrajo 1569. nostro sommo Arcivescovo, il quale alli 21. febbrajo dell' anno 1570. fece la Consagrazione col nome di Ospitale di S. Martino; mentre, anche come tale, tiene i suoi Privilegj di convenire i suoi debitori, ed altre preeminenze conforme gode il Ver. Ospitale Maggiore, ed altri insigni Luoghi Pii.

Non andò oltre gran tempo, che i successori al detto Ven. Padre Miani, cioè i suoi Discepoli, e Coadjutori, ottennero l'approvazione de' Sommi Pontefici, affine di poter congregarsi, eleggere un Superiore, e decretare per le cose loro, come il tutto sta registrato ne' Brevi, e Bolle Pontificie concesse a questa esemplarissima Religione di Somaſca, che al giorno d'oggi fiorisce di Letterati in guisa, che, e ne' Pergami, e nelle Cattedre portano titoli singolari, tra' quali li MM. RR. Padri Don Carlo Pietrasanta Milanese, Don Gio. Agostino della Lengueglia Genovese, e Don Michelangiolo Dotti, e tant' altri eloquenti, ammirati per insigni dalle Religioni più veterane.

Nè stimo fuor di caso il registrare qui breve-

B 2

men-

Compera della suddetta Casa di affitto dopo la morte del B. Girolamo.

Erezione della Chiesa consagrada da S. Carlo.

Li debitori possono essere convenuti da' Deputati, come dal S. V. de' Privilegj de' Luoghi Pii infine, e dal Privilegio del Senato del 8. Febbrajo 1591. in Archivio.

mente l'Indulgenze concesse a' Signori Protettori Deputati di questo Pio Luogo dalla Santa Sede Apostolica, e singolarmente da Papa Pio IV. a' detti Protettori, e suoi Serventi dell'uno, e dell'altro sesso. delli Spedali, e Luoghi Pii, che sono sotto la cura de' RR. PP. della Congregazione di Somasca, come per suo Breve dato in Roma apud Sanctum Petrum l'anno del Signore 1563. anno tertio Kalend. Junii sotto del suo Pontificato, qual comincia *Pius Episcopus &c.*

Indulgenze concesse da Papa Pio IV. a' Deputati, e Ministri 1. Giugno 1563.

Primieramente. Concede, che una volta in vita, ed un'altra in punto della morte possano eleggere, con licenza del Superiore del Luogo, un Confessore, o Regolare di qualsivoglia Ordine, il qual Confessore gli assolva da qualsivoglia loro peccato quantunque grave, e riservati alla Sede Apostolica, e da pena, e da colpa, con imporre loro, per le colpe commesse, penitenza salutare.

Secondo. Concede, che in articolo di morte pronunziando tre volte il nome di GESU' conseguiscano Indulgenza Plenaria.

Terzo. Che ogni volta, che si confessano guadagnino mille giorni d'Indulgenza.

Quarto. Che dicendo cinque Pater noster, e cinque Ave Marie pregando per la conservazione della Pace tra Principi Cristiani, e per la conversione degli Eretici, Scismatici, ed Infedeli guadagnino due mila giorni d'Indulgenza.

Quinto. Chiunque dirà l'Officio della Beata sempre Vergine, secondo l'uso della Chiesa Romana ogni giorno di Festa guadagnino cento giorni d'Indulgenza.

Sesto. Chi dirà il Rosario della stessa Beata
sem-

sempre Vergine Maria guadagni cinquanta giorni d'Indulgenza i giorni non festivi, ogni volta, che farà ciò guadagni venticinque giorni, ed altrettante quarantene.

Sin quì la bontà Divina rimunerà il merito di chi coopera a questo santo Istituto, riconoscendo questa pietà per una delle più fine azioni, che restino commendate nella virtù della Misericordia.

Avverto quì, che ragunati, che sono i Signori Deputati, o siano Protettori nel Capitolo a consultare le massime concernenti al buon essere, e conservazione dell' Ospitale, che il M. R. Padre Rettore tiene il primo luogo, dice l'Orazione al principio del congresso, e nel terminare dello stesso, ma non interviene come Deputato, ancorchè a tutti li negozj si dimandi (dopo il voto de' Deputati) il suo parere, come contadagl' Instrumenti conservati nell' Archivio, e solita consuetudine.

Il P. Rettore non è Deputato, ma interviene alli Capitoli, ed ha il suo voto.

Scorgendo pertanto questi Signori Protettori quanto riusciva favorevole a mendichi Orfanelli questa pietosa Istituzione del Ven. Padre Miani, presero risoluzione di stenderla anco alle Citelle Orfane, affinchè per la Città disperse col perdimento del tempo oziose non arrischiassero la perdita dell' onore facendo venale la pudicizia per necessità. Ottennero dunque questi Signori nell' anno 1542. dal vigilantissimo S. Carlo (*) Arcivescovo nostro il luogo di S. Maria di Carugate in Borgo Nuovo, qual Chiesa fu già Monastero di Monache trasportate, ed unite ad altro Monastero,

Prima istituzione della Casa per le Orfane fatta da' Deputati.

(*) Nell'anno 1542. non era Arcivescovo S. Carlo Borromeo, il quale fu creato l'anno 1560., ma bensì il Cardinale Ippolito d' Este, che continuò sino all'anno 1550.

1549:
Erezione del Luogo
Pio delle Orfane
nella Casa donata
dal Gran-Cancellie-
re Taverna al Pon-
te di P. Nuova, con-
tigua alla Chiesa
di S. Cattarina.

stero, ed ivi accettate molte Figlie Orfane vi stettero sino ail' anno del 1549., nel qual anno il fu Sig. Gran Cancelliere Taverna donò loro la Casa ove ora abitano, alla quale vi fu aggiunta la Chiesa di S. Cattarina, e Campanile per lo sito donato dalla detta Maestà Imperiale con quello, che resta di più sito per edificarsi la Sagrestia, che per la povertà del Luogo non si è potuto finora fabbricare (*), ed ora resta affittato, essendosi poscia stabiliti gli ordini, e regole dal medesimo Eno S. Carlo Borromeo con la solita pietà e zelo del servizio del Sig. Iddio sotto la cura nel temporale di essi Signori Protettori alle Calende di Luglio dell' anno 1583. già stampate.

Questa benefica protezione verso li sopradetti Luoghi Pii l'abbiamo veduta ereditaria ne' successori vigilantissimi Pastori della nostra nobilissima Chiesa di Milano, e nel presente Illmo, ed Revmo Arcivescovo Signore, il Signore Marchese Alfonso Litta, che con miniere d'oro di splendida carità spicca, e fiorisce, che non si può aspettare se non in sommo grado di singolare provvidenza, pietà, benignità, e liberalità verso di essi.

Degl' Illustrissimi Signori Deputati.
CAP. III.

Li Deputati delli due Luoghi Pii sono in numero di 18. Nobili, Patrizj di Milano compresi tre del Collegio de' Signori Dottori.

Presiede il Priore, e Deputati non solamente a questo Ven., e Pio Luogo dell' Ospitale di S. Martino degli Orfani, ma ancora a quello del-

(*) La Chiesa di S. Cattarina è stata rifabbricata, e riabellita come sta al presente nell' anno 1714. *Ordin. 1714. 2. Agosto, e segg.*

delle Orfanelle di S. Cattarina ambidue in P. N., ed al luogo della Colombara fuori di P. C., e sono al numero di dieciotto, e di presente tutti Nobili Patrizj Milanesi, e laici, tre de' quali devono essere dell' Insigne Collegio de' Signori Legitti Giudici di Milano, oltre il M. R. P. Rettore, che al governo spirituale di S. Martino viene destinato, eletti in perpetuo, li quali hanno obbligazione di procurare con diligente ardore, che le Entrate di questi Luoghi siano fedelmente governate, ripartendosi fra essi le Provincie, e li carichi per poter con maggiore facilità attendere al maneggio, ed impiego di quelli, dovendo esser ferventi nell' intervenire alli Capitoli (*), col dare ragguaglio delle cose, che averanno operate, massime per quei negozj appoggiati all' integrità, e prudenza loro, ed occorrendo qualche difficoltà il Priore, ovvero in assenza il Vice Priore, deve pigliare il parere da tutti li Congregati seguitando la più comune risoluzione, e sono Amministratori, e Proprietarj di tutti li legati, elemosine, beni, mobili, ed immobili lasciati, e che si lascieranno in perpetuo a ciascuno di essi Luoghi rispettivamente, nè in essi possono altre persone intromettersi, nè ingerirsi in alcuna cosa, essendo liberi Padroni di poter capitolariamente vendere, permutare, comprare, dare in pagamento qualsivoglia proprietà, e far ogni altro contratto conforme quello praticasi ancora dall' insigne Ven. Ospitale Maggiore, deputare Sacerdoti per le Messe quotidiane, che si sogliono celebra-

Autorità de' Signori Deputati di poter vendere, impegnare, e fare qualunque contratto ec.

Deputare, ed eleggere li Sacerdoti per la celebrazione delle Messe.

(*) Bastano sei Deputati per la validità del Capitolo nelle cose ordinarie, dovendone intervenire maggior numero per le straordinarie, vendite, impieghi ec. *Ordin. 20 Luglio, e 7. Agosto 1714.*

lebrafe tanto da Secolari , quanto da Regolari di qualfisia Religione , e legger li figliuoli , che fi fanno studiare , e far qualunque altra neceffaria provvifione ; impiegandofi in ciò con zelo , e carità , pofpofa ogni paffione , ed intereffe , indirizzando il tutto ad onore , e gloria della Santiffima Trinità , e della gloriofiffima fempre Vergine Maria Nofta Signora , per confeguire anche le molte Indulgenze conceffe da Sommi Pontefici già mentovate .

Dell' Uffizio , e tempo del Priore .
CAP. IV.

Elezione , ed Obblighi del Priore.

Viene eletto il Priore (*) prima Vicepriore , a voti e palle fecrete , e pofcia fuccede Priore , e dura il fuo carico per fei mefi , effendo Capo , ed Amministratore di tutte le Entrate , dovendo procurare , che fi offervino le Regole , e Capitoli prefcritti , colle obbligazioni annette rifpettivamente riferendo di qualunque intereffe , dando ancora buon' efempio nell' offervanza delle cofe , avendo la foprintendenza generale , Promotore , e Direttore del tutto , facendo a' fuoi tempi debiti convocare li Deputati al Capitolo , ed in effo trattare , proporre , e ftabilire qualunque cofa , che faccia di meftieri , fottofcrivendo li decreti fopra memoriali , ordini , e mandati de' pagamenti , coll' avvertenza , che non fiegua errore , effendofi prima il tutto ben ventillato , e difcuffo nel Capitolo , in cui prevale l'opinione più comune de' Deputati , ed in occasione de' voti

(*) Il Priore in oggi va per ruota fecondo l'anzianità de' Deputati , e dura fei mefi . *Ordinan. 16. Decembr. 1664.*

voti segreti ; il Priore ha due palle ; e li Deputati una , ed il Padre Rettore parimente una ; e siccome egli è il primo nell' ordine , e nell' ossequio , così dovrà essere il più diligente nel procurare l'utile del Luogo Pio , sottoponendolo a' proprj interessi , maggiormente non permettendo , che per trascuraggine o negligenza di qualcuno , possa seguire verun danno , tenendosi particolare confidenza nella benignità , integrità , e bontà di ciascun Priore , che farà per abbracciare virilmente l'eccellenza di tant' opera , per la quale dovrà anche render grazie a S. D. M. , che si s' compiaciuto servirsi di lui medesimo ; ove poteva impiegare altri più zelanti in magistero così sollevato .

Il Priore ha due palle , ed il Padre Rettore non ha che una palla sola , come gli altri Deputati .

Del Tesoriere Protettore . C A P. V.

IL Tesoriere è uno de' Deputati (*), eletto dal Capitolo , che se gli fa procura a riscuotere qualsivoglia danaro . Il suo carico è di fedelmente notare li danari , che li pervengono alle mani , per qualsivoglia cagione sopra un libro particolare .

Incombenze ; ed Obblighi del Tesoriere ;

Di tenere conto chiaro , e distinto di quello va giornalmente pagando , e riscuotendo , e da chi , e per qual causa , acciò venendo richiesto si possono vedere li conti per sommarli , e riportarli nel libro mastro in credito , e debito rispettivamente riferendo di chi farà di mestieri per semplice scrittura , o memoria .

Di non pagare somma de danari a veruna
C per-

(*) In oggi presiedono alla Tesoreria , per il rendimento de' Conti tre Deputati Provinciali , venendo amministrata la Cassa da un Vice-Tesoriere , o Cassiere con salario : *Ordinac. 19. Settembre 1701. , 24. Gen. , e 14. Febr. 1702.*

persona senza il Mandato segnato dal Priore , e sottoscritto dal Cancelliere .

Che il danaro si tenghi in Cassa separata , quali non devono mischiarsi co' proprj , nè servirsene in altri usi fuori del servizio del Luogo , ed in fine dell' anno rendere conto del scosso , e pagato in mano di chi sarà delegato dal Capitolo , con quello di più si contiene nelle Ordinazioni stabilite quando si fecero li Capitoli del buon governo dell' Ospitale quì abbasso registrati ; sarà perciò opera molto meritoria appresso N. Sig. Iddio , ch' s'impieghi vicendevolmente ogni due , o tre anni ciascun Deputato Protettore , e come ritrova essersi osservato per l'addietro ancora da' medesimi Signori Dottori Collegiati , e va continuandosi al presente ; acciocchè quando fosse abbandonata l'opera da' Deputati , e fattasi la procura in altre persone , o Ministri , grave danno poi alla Casa non derivasse .

*Dell' Ufficio delli MM. RR. Padri Rettore ;
V. Rettore , e di altri Ministri subordinati .*

C A P . V I .

GRan Maestro è il Cielo della Terra, e quelle intelligenze motrici , che i Cieli con tant' ordine raggirano , e con dolce e soave armonia per vie eterne , ed immutabili de' maggiori e minori Pianeti reggono i moti , ci dimostrano l'idea del buon governo , qual più sicuro , e felice cammina se al maneggio compajono persone non solamente di retto consiglio ; ma ancora fedeli , e prudenti , dal comando ed opera de quali ne sogliono derivare influenze favorevoli . Che perciò dichiarasi accertato l'avvertimento , che il beneficio

icio dei Luoghi Pii dipende la maggior parte dalla qualità delle persone elette alla loro Cura. Imperocchè non basta l'aver con avveduta, e consigliata prudenza eletti Ministri idonei alli Carichi, ma conviene invigilare come si portino nelli maneggi, se con accuratezza, e rettitudine, o se danno occasione di lamento, per l'innosservanza degli Ordini, e Regole confacevoli al mantenimento di quelli, acciò le loro facultadi, non siano involate da quelle mani, che le doveano difendere dall'inganno, e rapina altrui.

E primieramente per discendere al nostro intento, cioè, al politico governo dell' Ospitale delli poveri Orfani di S. Martino in Porta Nuova, devono assistere due Sacerdoti Regolari de' MM. RR. Padri di Somaasca, che siano Confessori, e celebrino la Messa quotidianamente per gli obblighi tiene la Chiesa.

Vi devono essere due Sacerdoti Somaaschi, quali celebrino la Messa ogni giorno per gli Obblighi della Chiesa: *Ordin. 24. Novembr. 1585. §. pr. impress. in fine,*

Secondariamente deve esservi un Cherico per la cura della Sacrestia, un Commesso, un Dispensiere (*), un Sarto, un' Infermiere, uno alla cura del Dormitorio, un Maestro per li lavorerj, un Cucinaro con suoi ajutanti, e quattro Cercanti nelle Ville, massime al tempo de' Raccolti (**), che siano capi, e governo degli altri Orfani, che cercano entro la Città, e che vanno agl' obiti, e nel tempo, che gli avvanza devono lavorare per la Casa, e le Feste tutti andare (ec-

C 2

cet.

(*) Assiste in oggi alla Dispensa, Dormitorio, ed Infermeria un altro Fratello Somaasco, il quale invigila sopra gli Orfani, come alla pag. 24. §. *Che il Guardiano*, restando servito il Luogo Pio da Sarto, e Cuciniere mercenarii.

(**) La cerca nelle Ville restò abolita, e così tutti gli altri uffici faticosi, che qui si descrivono, da che, come si crede, è stato ordinato, che gli Orfani siano licenziati compiuta l'età d'anni 18. *Ordin. 22 Luglio 1698.* non restandovi, che la cerca per la Città, e l'intervento agli obiti.

cetto il Commesso, Infermiere, e Cuccinaro) per le Chiese ove faranno gli Orfani per tenerli in buona disciplina, e con la dovuta riverenza a' luoghi sacri. Tutti questi Ministri devono esser scelti dal Corpo delli medesimi Orfani.

Il Padre Rettore deve essere Uomo maturo per il regolamento spirituale, non dovendosi ingerire nel temporale. *Ordinat. 17. Settembre 1593. §. undecimo, come a basso.*

Il M. R. Padre Rettore, suole esser uomo di età, che longamente abbia maneggiato Monasterj della Religione, e consumato ne' governi, acciò possa, e sappia non solamente compatire, ma rimediare agl'inconvenienti, che possono seguire, o almeno di buon nome, e che abbia avuto impiego particolarmente di predicare, o di letture, essendo superiore nel spirituale (poichè il temporale spetta a' Signori Protettori Deputati) e soprintendente generale della Casa, deve esser obbedito, ed onorato, procurando, che ognuno faccia la sua parte, con amore, fedeltà, e diligenza.

Deve tener una Cassa (*) nella quale siano riposte tutte le chiavi una per se, l'altra per il Sig. Tesoriere, nè si possano aprire senza l'intervento d'ambidue, con tenere un libro particolare nel quale si hanno a scrivere tutti li danari, ch'entreranno, sì di elemosine, obiti, mercede de' Cherici, come de' lavorerj, e simili scosse in assenza del Protettore Tesoriere.

Deve provvedere conforme alla qualità del tempo circa il mandar chicchessia degli Orfani agli obiti, alla cerca delle Chiese, delle Case, ed a servire le Messe, sempre riservata al Capitolo la superiore autorità.

Che ne' Capitoli soliti farsi dia compito ragguaglio a' Signori Deputati di quello siegue nella Casa,

(*) Ciò spetta presentemente al Commesso, come alla pag. 25: la di cui elezione perciò è di piena autorità del Capitolo, premessi a tal fine la proposta di persone capace fatta dalla Religione Somasca. *Ord. 22. Giugno 1723.*

Casa ; acciocchè ritrovandosi cose degne di riprensione, o castigo vi si applichino le opportune provvisioni .

Non deve dar albergo in detto Ospitale , nè tampoco in quello della Colombara , a veruna persona ; eccettuato il Padre Generale , e Visitatore (*), con altre condizioni contenute nelli detti Capitoli sopra ciò prescritti alli 24. Novembre 1585. e 17. Settembre 1593. a suo luogo registrati , e molto meno a' secolari , essendo luogo di osservanza , e ritiratezza per la buona educazione de' figliuoli .

Non si dia alloggio ad alcuno nelli Orfanotrofi .

Il Padre polcia , che non è Rettore , ma secondo Sacerdote suole esser ancora lui uomo vecchio (come ora sono Padri di molto valore) deve attendere per Maestro da scuola , insegnando lettere agli Orfani , allevandoli ne' buoni costumi , e vita Cristiana , conforme l' istituto del Luogo , in cui virilmente deve impiegarsi per l' osservazione delle cose accennate .

L' altro Padre Sacerdote deve essere il Maestro .

Cotesti amorevoli Padri devono essere liberi da altri affari , e della cura de' loro Parenti , ed interessi proprj , acciò quando sono destinati al magistero di questa sant' opera possano in quella altamente operare .

Finalmente la principal cura , e diligenza , deve consistere nella persona del Padre Commesso , per il grave carico , ch' esercita ; essendo egli Economo , e della maggior parte esecutore , e direttore del Pio Luogo , perciocche resta impiegato alla diligente cura , e sollecitudine de' debiti , ricevendo la nota dal Sig. Protettore Tesoriere ,

Obblighi del Padre Commesso .

(*) Il P. Visitatore non può pretendere per la visita alcuna ricognizione , o sia viarico . *Ordin. 30. Giugno 1746. e 31. Dicembre 1747.*

riere, per provvedere all' acconciatura delle strade, ed altri tutti bitogni, spendere giornalmente, tenere le chiavi di Dispense, Cantina, Guardarobba, ed altre, deve notare sopra libri tutti gli danari, che vengono alla giornata, per qualsiviasa cagione (intendendosi però con il Padre Rettore) e quelli ancora, che si spendono come sopra, assistere, e soprintendere agli altri Operarj, procurando, che ognuno faccia prontamente il suo dovere, acciò la cosa cammini con soddisfazione de' Signori Deputati, delli Padri, quiete della famiglia, e con altre tutte particolarità ricordate anche per gli altri Operarj nel Capitolo seguente.

*Avvertimenti agl' Illustrissimi Signori Protettori,
e Deputati del Ven. Pio Luogo degli Orfani
Ospitale di S. Martino . CAP. VII.*

Non riguarda il retto governo di questo Pio Luogo, se non alla maggior gloria dell' Altissima Maestà del Signore Iddio, e l'onore, e conservazione de' poveri Orfani, al cui governo restano eletti li Signori Deputati, col consiglio de' quali saggiamente sono ordinate le deliberazioni, giovevoli al ben pubblico, tramandandone poscia l'esecuzione a chi tocca. A tal fine mi è parso impedito suggerire li seguenti ricordi.

Li due Padri devono essere Uomini di età, capaci, e sciolti da ogn' altro impiego.

Che siccome ora sono stati destinati al suo governo dal Reverendiss. Padre Generale due Padri di molta esperienza, così per l'avvenire devesi procurare, che siano uomini di età, e soggetti consumati nella Religione con quelle parti confacevoli a tal impiego contenute nel Capitolo antecedente, ma sopra il tutto, che siano liberi
di

di altri affari ed impieghi nella Religione ; e cura de' parenti , altrimenti farà facil cosa , che lasciano il servizio del Luogo , ed attendano a' suoi privati interessi , contro la propria obbligazione , e carità , ed in vece di servire la Casa , dalla quale ricevono il vitto , vestito , ed altre prerogative , faranno di molto pregiudizio .

Che nel Capitolo solito farsi ogni Mercoledì si ripiglino gli negozj tralasciati nel Capitolo antecedente , e si veda quello rimase imperfetto per farvi le opportune provvisioni ; acciò quando qualche negozio resta appoggiato alla prudenza de' Signori Deputati , restino pregati tirarli avanti , affine , che qualunque cosa fortisca il bramato utile della Casa ; e perciò fare diligentemente , il Cancelliere ne dovrà tener sopra il suo libro nota particolare , e di Capitolo in Capitolo andar ricordando il tutto ; mentre così praticandosi giammai veruna diligenza rimarrà abbandonata dalla sua esecutiva ispezione .

Che non si permettino in Casa , se non le persone necessarie , come sarebbe a dire il Padre Rettore , il secondo Padre , ed il Commesso quando non vi sia soggetto in Casa abile , e non verun' altro Padre , sì per esser il Luogo povero , mentre la speta d'un Padre serve per molti figliuoli , come per esser solamente detti Padri addattati per il semplice governo ed ammaestramento de' figliuoli , ed anche perchè l'elemosine vengano date per la Carità di mantenere maggior copia de' detti figliuoli Orfani , oltrecchè di più vi resistano gli ordini , e buone regole , ed ultimamente una del mese di Maggio prossimo passato ; cioè , che non possono eccedere detto numero .

Che

Metodo per li Capitoli da convocarsi per gli Affari del Luogo Pio anche per *Ordinat.* 14. *Genaro.* 1670.

Registro delle Ordinazioni .

Il Cancelliere riferisca li Negozj trattati nell' antecedente Capitolo . *Ord.* 15. *Luglio* 1664.

Li Padri Somaschi devono essere solamente tre di nuovo stabilito nell' *Ordinazione* 30. *Giugno* 1746.

19. Maggio 1660.

Del Guardiano?

Che il Guardiano (*) stii di continuo assistente alli figliuoli quando lavorano, e dicono le loro orazioni, che li faccia levare la mattina per tempo, e sia assistente alle loro funzioni, e questo ha da essere subordinato al Commesso, il quale deve allevare de' medesimi figliuoli per l'effetto suddetto, restando avvisato degli errori, che corrono alla giornata, per poterli correggere, e darle le dovute mortificazioni, e castigo, ma sempre con amorevole carità.

In Cucina, oltre il Cuoco, vi deve essere un Orfano,

Che il Giovine in Cucina sia forte, e gagliardo per portare legna, lavar le scudelle, ed altro, pigliando uno de' medesimi Orfani, come pur deve esser il Cuoco, ma già esercitatosi con l'assistenza, e soprintendenza del Padre Commesso, il quale vada il tutto ordinando.

Che per Sarto (**) si faccia allevare uno degli Orfani ben intelligente, acciò possa ammaestrare gli altri, e se fosse giudicato bene con l'assistenza d'un Sarto secolare s'introducesse a servire molte Case, e famiglie Nobili della Città, e si potrebbero tenere due Orfani ben all'ordine, massime quando portassero le vesti alle Case de' particolari, deponendo in quel tempo le toniche, e comparissero vestiti da secolari, anche in occasione di prender le misure, o altre funzioni.

Che ogni giorno il Padre Commesso sia tenuto registrare ne' libri tutti l'elemosine, obiti, lavorerj, ed altri straordinarj, che vengono, ed il simile per le spese della Casa, ed in fine di ciascun mese ne presenti il conto al Tesoriere, il quale

(*) Cid viene in oggi eseguito dall'altro Fratello Somasco, come alla pag. 19. *Ordinaz.* 16. Maggio 1702., e 27. Luglio 1747.

(**) Circa il Sarto, ed il Cuoco veda si l'annotaz, alla pag. 18. Quanto al Cuoco, questo non può mai essere ne proveduto, ne licenziato da' Padri, ma bensì dal Priore, o dal Deputato di settimana. *Ord.* 3. Giugno 1746.

le con l'autorità già solita del Capitolo vadi cir-
conspetto nell' ammettere le partite , se non sono
piane , legittime , e necessarie , rigettando le su-
perflue , ed eccessive alla qualità del povero Of-
pitale , dovendo essere moderate , ed i libri po-
scia dal medesimo Tesoriere controsegnati (*).

Che essendosi permesso il dare in danari
scuti dodeci all' anno per il vestiario di ciascuno
de' Padri , cioè sei per gli mesi di Maggio , Giu-
gno , Luglio , Agosto , Settembre , ed Ottobre ,
ed altri sei per li mesi di Novembre , Dicembre ,
Genaro , Febraro , Marzo , ed Aprile , laddove
nell' addietro se gli provvedeva degli abiti , ed
altre cose necessarie , quando erano logore , che
però nella somma delle lire 72.^{pr} ciascun Padre
vien dichiarato compreso qualsivoglia attinenza
al vestiario , accessoria , e dipendente , ed altro
tutto , che pretender si potesse in un' anno .

Che non si possino accettar forastieri in Ca-
sa , nè secolari , nè regolari senza licenza del Ca-
pitolo e sua precisa , ed assoluta ordinazione , sal-
vo il Padre Generale , e Visitatore , perchè por-
tano sempre dispendio , e grave disturbo alla
Casa , oltre ad altre malissime conseguenze .

Sarebbe cosa lodabile , che quando muore
qualch' uno de' Deputati , gli altri già che soglio-
no dare qualche danaro ad arbitrio , che serve
per suffragar con Messe l'anima del Defonto , ora
se gli stabilisse un' Offizio , con quelle Messe , che
l'importanza del danaro rilevasse , come si è st-
lato il mese di Maggio prossimo passato per l'ul-

D. tino

(*) Il P. Commesso non solamente registra , ma riscuote li da-
nari di quanto qui resta espresso , dandone però conto al
Tesoriere , e settando li di lui Libri firmati dal Priore
ogni semestre .

Il Vestiario della
Padri è di lire 72.
in tutto all' anno ,
e non più .

Non si può accet-
tare alcun forestie-
re in Casa senza
ordine del Capitolo.

Suffragj soliti farsi
a' Deputati defunti

simo Deputato, che v'intervenue la maggior parte degli Orfani con la Croce, aggiungendo solo d'avvantaggio (e con giustizia) che sia ciascuno degli Orfani tenuto dirgli un Rotario, compresi quelli della Colombara, e le Orfanelle, e Donne velate di S. Cattarina, con farne sopra di ciò Ordinatione (*) non essendo di aggravio, o spesa alli detti Luoghi Pii; Come pur sogliono li Padri di S. Martino celebrarli la Messa ancora loro per animar ciaschedun Deputato ad esercitar opera di tanta carità, a cui assistono senza premio mondano, se non con la speranza di restar dopo morte suffragati, oltre la generale Orazione, che si fa ogni giorno in comune per li benefattori vivi, e defonti, fra' quali si comprendono gli Deputati presenti, che sono stati, e che saranno nell' avvenire.

Il Padre Commesso invigili sopra l'acconciatura delle Strade, e pagamenti di Tasse, e Perticati.

Che il Padre Commesso abbia la cura, ed invigili sopra l'acconciatura delle strade, cioè far acconciare in tempo, o prender la licenza, ch' altri non rompano; ma particolarmente, che le Tasse, e Perticati siano da fittavoli a' suoi tempi debiti pagate per risparmiare le provvisioni rigorose, capfoldi, ed altre spese patite per l'addietro con danno notabile, perchè si ammassò grosso debito, e quando gli fittavoli non siano obbligati, ad ogni modo se li potrebbe ordinare per patto speciale, che siano nè più nè meno tenuti a pagarle, bonificandoli poscia sopra suoi fitti decorati, o che decorassero, facendone menzione anche nell' investiture, ed il Tesoriere nell' atto, che

(*) *Nell' Ordin. 5. April. 1672., 1. e 22. April. 1704., si è stabilito, che si mandi un Orfano a Casa de' Deputati a raccogliere l'elemosina per il suffragio del defunto Collega, e da' medesimi raunati li si reciti un Officio.*

che riceve gli fitti si facesse consegnare gli Confessi de' pagamenti di dette Tasse, e Perticati, sì per esser certo, che siano pagati, come per darne credito a chi si deve.

Che al primo Capitolo d'ogni mese, se così sarà giudicato ispediente, si facesse leggere la lista de' debitori, e conforme la qualità delle persone, e somma del debito si eccitassero, facendo quelle diligenze addattate, acciò si riscuotino li crediti, non permettendo le istraordinarie dilazioni; perchè sempre fu pregiudicialissimo il ritardare le scosse, ancora in danno degl' istessi debitori.

Che sarebbe bene delegare qualche Deputato, acciò avesse la cura, e provincia (*) sopra il far eseguire prontamente li legati, deputare di tempo in tempo col consenso del Capitolo li Capellani per le Messe quotidiane, e fare tutte quelle altre diligenze opportune, e necessarie per l'adempimento degli obblighi spirituali del Luogo, e massime riconoscere se resta qualche cosa da compire nell' addietro per farla immantinente eseguire.

Che parimente si potrebbe deputar altro Provinciale alla sopraintendenza, e cura delle liti, acciò fuori delle provvisioni fatte ne' Capitoli, vi fosse anche persona particolare, che andasse promovendo, ricordando, ed ordinando al Procuratore, Sollecitatore, ed altri Ministri il servizio del Luogo Pio, massime nelle cose generali, e nelle particolari s'abboccasse, e s'intendesse di buona corrispondenza, con quel particolare de-

D 2

lega-

(*) Nell' Ordin. 14. Gen. 1670., e 28. Febr. 1711. vien prescritta la distribuzione delle Provincie, lochè ultimamente è stato eseguito per Ordin. 11. Giugno, e 30. Agosto 1740.

Nel primo Capitolo di cadaun Mese si legga la Lista de' debitori. Ordin. 19. Novemb. 1672.

Far compire alli Legati, ed eleggere li Capellani,

Deputare un Provinciale alle Liti.

legato , che fosse stato dal Capitolo eletto :

Fare le Investiture
a' Fittabili.

Che non s'abbia a dar veruna proprietà in affitto senza prima , che precedi l' Investitura , o manoscritta , o per Instrumento celebrata secondo la qualità della cosa , e persone , ancorchè ne fosse già preceduta la deliberazione dal Capitolo , non darli dico il possesso , per li danni ne possono seguire , non facendosi l' obbligazioni da' fittauoli , sì per poter aggiustare li libri , come per conseguire li fitti a' suoi tempi debiti , e maggiormente quando seguono gli affitti senza proporli nel Capitolo , e sopra il tutto , tutti g' Instrumenti di qualsivoglia contratto , sempre devono esser rogati dal nostro Cancelliere solo , e non in compagnia da altri , conforme l' ordine già stabilito alli 12. Febbraro 1595. dovendosi di nuovo rinnovare per le ragioni in quello accennate .

G' Instrumenti si roghino dal Cancelliere del Luogo Pio per *Ordin. replicata* 19. Aprile 1662.

Far tenere netti li figlj , e farli curare da qualunque picciol male .

Che il Padre Commesso la mattina per tempo dia gli ordini opportuni alli Figliuoli , e vada ordinando la Casa per tutte le cose necessarie , ed urgenti alla buona regola ed economia , visitando la Cucina , Cantina , ma sopra ogni cosa facendo tener netti , e politi li Figliuoli , e per ogni poco di male , facendoli curare , e medicare (*), ed altro , che per brevità si rimette alla sua vigilanza , e diligente cura .

Sollecitare al Pagamento li Debitori , ma non riscuotere li danari senza che passino per mano del Tesoriere . *Ordin. 1744. 16. Luglio* ,

Che dopo provvisto alle cose per la Casa , vadi procurando , che li debitori paghino il danaro al Tesoriere , sollecitando in tempo l' esenzioni e liti , e facendo ogni altra diligenza , che
rima-

(*) Il Luogo Pio di S. Martino ha il suo Medico , e Chirurgo salariati . *Ordin. 1728. 17. Febr. , e 1742. 22. Dicembre* , e per li Medicinali vien servito da S. Corona . *Ordin. 1672. 26. Genaro* , ed *Ordin. del Luogo Pio di S. Corona 21. Dicembre 1754.*

rimane a sua carica , operando virilmente nella vigna del Signor Iddio da buon Padre di famiglia , massime per l'ajuto de' Poveri Orfani , non solamente nel temporale , ma quello , che maggiormente importa nel spirituale , per quanto può dal suo canto , dando buon' esempio ; oltre la superiore direzione e confidenza del Padre Rettore , e secondo Sacerdote nell' ammaestramento , e profitto de' Figliuoli , acciò rieschino veri servi di S. D. M. per corrispondere sì all' obbligazione loro , come al beneficio , che ci ha apportato il suo Santissimo Unigenito Figlio Gesù Cristo Nostro Signore , e Redentore colla sua acerbissima Passione , e morte .

In quanto poi alla provvisione della Casa si suggerisce , che quando il Padre Commesso , Economo , o chi governerà per tempora , conosca , che il far le provvisioni in maggiore quantità riesca bene , si può comprare con avvantaggio all' ingrosso , ma quando fatta la prova veggasi , che il consumo sia maggiore dell' ordinario , o perchè non si misurino le cose giusta il dovere , o veramente perchè dalla troppa comodità naschino danni , e pregiudizj , in tali casi deve si far la provvisione di duoi , in duoi giorni , facendo però l'accordo anche con qualche bottegato affine di avvantaggiare dal prezzo ordinario , mentre continuandosi ogni giorno in capo del mese verrà ad apportare qualche utilità .

Che la provvisione della Legna , e del Carbone si faccia a' suoi tempi debiti , ed il medesimo degli Oglj in Balla dopo le Feste di Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore , per tutto il mese di Giugno .

Far le provvisioni in tempo nel modo si stimerà della maggior economia .

Che

Far lavorare in Casa li figlj senza mandarli a questuare.

Che si consultasse, se fosse meglio tener li figliuoli in Casa, con farli lavorare in due o tre esercizi di Scarpe, di Sarto, di Lavorini di Oro, Seta, e simili, che il mandarli alle Bussole, massime la mattina, che è il fiore del lavorerio, perchè forsi guadagnarebbero più col lavorare, che col cercare, e si terrebbero lontani da molti vizi, che imparano andando attorno; Si potrebbero tuttavia mandare solamente tre o quattro Orfani a cercare ogni giorno nelle Chiese più insigni, e funzioni più solenni, ma inviarli de i più buoni, timorati di Dio, e di ottimi costumi, tralasciando il solito lavorerio delle Calzette, per non esser esercizio da uomo, in oltre rimettere la solita Musica, avendo apportato utile grande, e farli insegnare a leggere, scrivere, far Conti, Grammatica, ed a suonare conforme il talento di ciascun figliuolo, per avvanzarli nella virtù, conforme anche le Regole, ed acciò quando escono si ritrovino in onorevole stato per impiego, che gli farà di giovamento tutto il tempo della lor vita.

Insegnare a' figlj a leggere, scrivere, Conti, e Grammatica, ed a suonare.

Ogni Mese visitare Capitolarmente tutti li figlj. In oggi si visitano dal Deputato di Settimana. *Ordin. 23. Aprile 1746.*

Che di mese in mese sarebbe pur ottima cosa far la visita in Casa, e dimandare al Padre Rettore, al Padre secondo Sacerdote, ed al Padre Commesso come li figliuoli (*) si avvanzino nelle virtù, e se frequentino li Santissimi Sacramenti, per il profitto dell'anima, che è il loro principale fondamento, facendoli comparire avanti ad uno ad uno pubblicamente nel Capitolo, ed a quelli, che meritassero correzioni farglie-

(*) Oltre la visita incaricata al Deputato di Settimana, nell' *Ordin. 30. Maggio 1755.* vien stabilito, che al principio d'ogni semestre si visitino gli Orfani da tutto il Capitolo unito.

glielè per la prima volta amorevolmente, e non emendandosi la seconda rigorosa, e con castighi, acciò sii di freno, e di esempio agli altri, e per rispetto di quelli che saranno virtuosi, e diligenti nell' operare, premiarli, accarezzarli, ed avanzarli a' suoi tempi debiti, facendone tenere nota sopra un libro, acciò in ogni tempo restino protetti dalla Casa, e da' Signori Deputati.

Che quando alcun figliuolo si manda fuori di Casa ad apprendere qualche arte, il consueto è di mandarli sovente a visitare, parlando col Padrone per intendere i suoi portamenti, e facendo di bisogno correggerli, ed essergli Padre almeno sino attanto, che sono sotto la cura del Luogo, nel qual tempo non si devono giammai abbandonare, anzi a quest' effetto far li Provinciali, non solamente per le visite de' figliuoli della Casa, ed Accessorj, ma ancora per le liti, per le scosse, per le reparazioni, ed acconciatura delle strade, e simili.

E con maggior diligenza far visitare almeno tre o quattro volte l'anno il Luogo della Colombara, ed intendere l'avanzamento de' figliuoli nelle virtù, nello spirito, nelle lettere, e ne' buoni dogmi Cristiani, conforme la mente de' Rettori, e sua istituzione, e come sono trattati di vivere, e vestito, applicandosi daddovero a gloria di Dio, e beneficio degli Orfani, sperandone a capo d'anno profitto singolare, perchè essendo la spesa onorevole in mantenerli, ed allevarli, conviene, che non si getti, o riesca inutile al fine bramato, la cui diligenza e vigilanza particolarmente si dovrà appoggiare alla prudenza del Provinciale.

Visitare tre, o quattro volte all' anno il Luogo, ed Orfani della Colombara. *Ordin. 25. Settembre 1748.*, e 10. *Marzo 1750.*, e fare ivi Capitolo. *Ord. 14. Giugno 1672.*

Che

L'Appalto del Pane farlo in Agosto.

Che la provvisione del Pane si dovrebbe far all' Agosto con l'assistenza del Deputato Provinciale , perchè dalli Raccolti del Minuto potrebbe nascere alterazione al prezzo del Formento . Il Vino si potrebbe comprare al novello: Per li Padri puro , e per li figliuoli vino grosso , che si possa conservare nel caldo , mischiandolo conforme al solito , di quattro in quattro brente alla volta.

Far visitare dal Medico , e Chirurgo li siglj prima d'accettarli. Ord. 2. Agosto 1746.

Che avanti d'accettar figliuoli Orfani si facino visitare dal Medico , e Barbiere del Luogo con l'assistenza del Deputato Provinciale , e del Padre Commesso , perchè essendosi alcune volte accettati figliuoli infermi senza avvertivi , sono poscia riusciti di gran disturbo , e spesa alla Casa .

Che per le Scarpe si è stimato meglio , che il Padre Commesso le compri a S. Martino , ed a S. Croce, essendo dannoso il farle in Casa , per la prova già fatta .

La Messa del fu Signor Francesco Cesarini spetta celebrarsi a carico de' PP. Somaschi , perchè ne hanno ricevuto il Capitale nell' anno 1573. 21. Agosto , come da Ordine 17. Settembre 1746.

Finalmente si ricorda di decidere la Messa del fu Sig. Girolamo Tavola , (*) cioè , se siano due , ovvero tre , e se l'Entrata corrispondi , e specialmente quella del Sig. Francesco Cesatini , che ne hanno il carico gli MM. RR. Padri della Congregazione di Somasca , li quali hanno ricevuto il danaro , ch' era destinato per tal impiego , e li detti Padri costituirono un Livello perpetuo sopra li Beni ad essi pervenuti , eh' erano del Padre Don Antonio Robustelli per Istromento rogato dal Notaro Giovanni Castiglione , che però è negozio grave , e si deve terminare , meritando pronta , e subita provvisione , con far vedere le Scritture , e riconoscere il tutto ; mentre si fa quanto

(*) Dall' Ordine 31. Dicembre 1747. si ricava , che le Messe istituite da Girolamo Tavola , non sono che due.

quanto il Capitolo è intento , che in ogni tempo siano prontamente compiti li Legati , ed Obblighi suoi , per esser de' maggiori negozj , a cui si deve invigilare , e questo affine di scancellare dalla Tavola degli Obblighi , quando li Padri non siano tenuti , tali memorie .

Inoltre non tralasciasi di dire , che si deve operare con tutta l'esattezza , misurandosi cogli ordini , e buone regole addattate , e confacevoli , acciocchè il Luogo non solamente si mantenga senza debiti , ma ancora vadi aumentandosi , affine di abilitarsi , e ritrovarsi in istato di ricevere , cioè di accettare maggiore numero de' figliuoli Orfani , che per tal effetto l'Economo , o sia Dispensiere , si dovrebbe sopra tutto scegliere persona d'ottime parti dipendente dal Capitolo , e permanente ancora secolare (non essendovi cosa , che resisti in contrario) acciò prevedesse , e provvedesse a' bisogni in tempo , mentre mutandosi spesso , ed essendo alcuno qualche volta alieno de' figliuoli , non può applicare l'animo alla conservazione dell'Ospitale , massime dimorando poco tempo in S. Martino . Avvertendo , che il Fattore di S. Cattarina ha obbligazione di assistere ancora alli Capitoli , che si fanno in S. Martino ogni Mercoledì , attesochè il Cancelliere , che serve ad' ambedue i Luoghi viene pagato solamente da S. Martino per intiero , (*) lasciando esente S. Cattarina in riguardo di dover assistere

E
il

(*) Il Cancelliere viene pagato per metà da tutti due li Luoghi Pii , ed il Fattore di S. Cattarina deve assistere alli Capitoli , per ricevere gli Ordini per quelle cose , che ivi si trattano appartenenti a S. Cattarina , come il P. Commesso per le incombenze spettanti a S. Martino. Ord. 15. Decembr. 1693. , 9. Marzo 1694. insert. nell' Ordin. 22. Luglio 1727.

il suo Fattore, così concertato d'assistere a S. Martino nel tempo del Capitolo per tutte le cose, che occorrono.

Tutte queste cose, e suoi ricordi sono state fondate sopra gli Ordini già prescritti, li quali anche vengono eseguiti, ma per la mutazione de' governi, e lunghezza del tempo, perdendosi la memoria, e perchè l'osservanza di quelli resti più viva, si è giudicato bene stamparli, acciò in ogni tempo serva per la notizia di ciascun Deputato, Ministri, ed Operarj, ricordandosi, che l'Impresa non è di dominare, ma di servire Sua Divina Majestà per ajutare con carità li suoi poveri, al quale, se in questo servizio gli saremo fedeli servi, ci costituirà sopra molti beni, e ci farà entrare nel sempiterno gaudio.

Istruzione per li requisiti, che si richieggono per accettarsi li figliuoli Orfani.

Ordini per le accettazioni degli Orfani, quali s'intendono anche per quelle delle Orfane, oltre le nuove Regole aggiunte dalle Ordinazioni 25. Maggio, e 2. Agosto 1745.

Prima si darà al Sig. Priore, ovvero a qualsivoglia delli Signori Deputati il Memoriale, con il quale si dimanderà il luogo, esprimendo le cause, che a ciò l'inducono.

Secondo, che li figliuoli proposti siano sani senza aleuno difetto corporale, ed a tal effetto si dovranno far visitare dal Medico, e Barbiere del Luogo con l'assistenza del Deputato Provinciale.

Terzo, si esibirà la fede del Matrimonio del Padre, e della Madre del figliuolo, con le parole precise scritte nel Libro de' Matrimonj, scrivendosi in detta Fede l'anno, mese, e giorno in lettera stesa, e non per abaco, la quale sia sottoscritta dal Curato, e dal Notaro, che attesti di aver

aver veduto ad estrarre dal detto Libro le suddette parole con le mani proprie del Curato, o altro sostituto.

Quarto, si esibirà la Fede del Battesimo del figliuolo con l'istessa diligenza, per provare, che sia legittimo, unitamente con la Fede della morte del Padre, e della Madre, non potendosi giammai esser accettato nè verun naturale, nè che non sia Orfano d'ambi li genitori.

Quinto, che siano dall'età di sei sino alli dodici anni, e che il tutto passi con ogni sincerità, altrimenti trovandosi alcuna delle suddette cose non vere, s'intendono assolutamente eselati, ed ancorchè fossero stati introdotti, incontinate si abbino a licenziare.



Capitoli concordati sopra il governo dell'
Ospitale delli poveri Orfani di S. Mar-
tino di Porta Nuova di Milano,
da' quali si sono cavate le
antecedenti Regole.

PRima, che al governo di detto Ospitale assi-
stino due Religiosi Regolari (essi volendo)
quali siano Confessori, e celebrino la Messa quo-
tidiana per conto della Chiesa, e la Messa quoti-
diana per conto del carico lasciato dal Sig. Fran-
cesco Cesarino, e la Messa del Lunedì per carico
lasciato per il Sig. Giovanni di S. Croce Spagnuo-
lo, con che quel Religioso, qual non sarà Retto-
re, attendi per Maestro di Scuola ad insegnar let-
tere agli Orfani, e gli assisti un Cherico, ed un
sotto Cherico, quali siano delli medesimi Orfani,
e della detta Scuola, ed un Commesso, ed un
Dispensiere, ed un Sarto, un' Infermiere, uno
che attendi al Dormitorio, un Maestro per il la-
vorerio, ed un Cucinaro con gli ajuti necessarj,
pigliandoli delli medesimi Orfani, e quattro Cer-
canti per fuori di Milano al tempo del Raccolto,
e d'altri tempi, che siano Capi, ovvero governo
degli Orfani, che cercaranno elemosina per Mi-
lano, e che andaranno agli obiti, e se gli avan-
zarà tempo, che lavorino per la Casa, e la Festa
vadino tutti li detti Intervienti, salvo il Commes-
so, Infermiere, e Cucinaro per le Chiese dove
saranno gli Orfani a tenerli in regola, che non
facciano disordini.

Secondo, che quando il Rev. Rettore possa
solo

folo fervir per tutto detto carico di tutte le dette tre Messe, il che si rimette alla sua coscienza, che l'altro Religioso attendi a detta Scuola, ed a celebrare la Messa quotidiana alla Chiesa di S. Cattarina delle Orfanelle, ed alle Confessioni il giorno delle Feste, perchè in ogni modo gli altri giorni, oltre la Messa quotidiana, attenda alla Scuola; e per elemosina, e mercede ancora del Cherico delli medesimi Orfani l'Ospital di S. Martino dovrà avere dalle Orfanelle quello sarà conveniente.

Terzo, che quando non vi s'ii il Religioso Regolare delli detti due, qual voglia attendere anche alla Scuola, che si pigli un Religioso Secolare, qual abiti, e vivi in detto Ospitale, il qual attendi a detta Scuola, ed a celebrare la Messa quotidiana a S. Cattarina, e che controscrivi tutto quello si troverà in detto Ospitale, e giornalmente intrarà in detto Ospitale, e da esso riuscirà, e si spenderà per conto d'esso, con darne spesso ragguaglio al Capitolo, al qual Religioso le Orfane daranno la conveniente elemosina per detta Messa, e per conto dell'attendere alla Scuola, ed al resto avrà gli alimenti senza vestimenti in detto Ospitale, ovvero come si potrà accordar seco, e dovranno ancora le Orfane dar all'Ospitale la mercede di detto Cherico, che, sarà delli medesimi Orfani, si potrà però ancora sparagnar detto Religioso Secolare, quando che oltre alli due Religiosi Regolari, nelli quali non vi sia chi attendi alla Scuola, si pigli un Cherico, qual facci ancora il Sacrista, e s'ii abile ad attendere, ed attendi alla Scuola con farsi ajutare da uno, o più Scolari circa a quello appartiene al Cherico, ed al Sacrista.

Quar-

Quarto , che tutti gli Orfani , e quelli che serviranno li Religiosi , Chetici , e Commesso , portino di sopra vestimenti di tela , e non di lana (salvo le calze) nel tempo dell'Inverno .

Che si tengano due chiavi sopra tutte le Buffole , e Cassette , tanto che sono in Chiesa , se non è proibito , quanto fuori di Chiesa , nel modo che si fa per conto della Cassa de' danari , e che essendovi il Prete Secolare in detto Ospitale la chiave di dette Buffole , e Cassette del Tesoriere restino presso detto Religioso per comodità d'aprirle giornalmente .

Sesto , che il Capitolo provvegga conforme alla qualità del tempo circa il mandar gli Orfani alla cerca , tanto nelle Chiese , quanto nelle Case , ed agli obiti .

Settimo , che ad ogni Capitolo si veda tutto quello sarà entrato in detto Ospitale , e speso per la precedente settimana .

Ottavo , che non si albergo in detto Ospitale ad alcuni Forestieri , non comprendendo per Forestiero il Padre Generale della Congregazione di Somasca , nè il Visitatore manderà a visitare i suoi Religiosi , e Professi . E detti Capitoli furono fatti , e conclusi per il Capitolo delli Deputati de' detti Orfani adì 24. Novembre 1585. subscripta :

Io Don Gio. Antonio Rettore di S. Martino senza pregiudizio della Compagnia per beneficio di quell' opera .

Viccomes Prior affirmat predicta omnia Capitula .

Io Ioseffo Priorini Fisico affermo tutti li suddetti Capitoli .

Io

Io Gio. Battista Pecchio affermo li soprascritti Capitoli notati dal Sig. nostro Priore .

Io Gio. Stefano Pirovano affermo li soprascritti Capitoli .

Io Gio. Pietro Vergiate affermo li detti Capitoli .

Io Alessandro - - - affermo li soprascritti Capitoli .

Bernardo Crotte affermo uti .

Julius Cæsar Confalonarius &c.

Bassiano Porrone .

Jo. Augustinus Cribellus &c.

1593. adì 17. Settembre, nel Capitolo di S. Martino .

VEdendo li Magnifici Signori Priore , e Deputati del Capitolo de' poveri Orfani di San Martino , o di S. Cattarina di Milano , che se bene per il passato siano stati fatti molti Ordini per il buon governo d'essi poveri Orfani , e loro Pii Luoghi , nientedimeno o per incuria de' Fratelli , o per obblivione , o per altra causa , non osservano con quel compimento , che si dovrebbe . Intanto che con la venuta del Reverendiss. P. D. Evangelista Aurate Generale della Religione di Somasca , Padri , e Conservatori delli detti poveri Orfani trattato il negozio nel Capitolo alla presenza sua , e così per il Magnifico Sig. Annibal Cerro Giurconsulto Collegiato Priore de' detti Luoghi li suffragj dalli Magnifici Signori Gio. Stefano Pirovano , Gio. Pietro Vergiate , Bassiano Porrone , Agostino Cribello Causidico Collegiato , Tommaso Casato , Alessandro Villanova ,
Be-

Benedetto Antignati, e Cesare Orrigoni Causidico Collegiato, e Cancelliere del detto Luogo, tutti Deputati del suddetto Luogo, congregati nel Capitolo di S. Martino, hanno stabilito fare, ovvero rinovare gl' infrascritti Ordini, d' essere inviolabilmente osservati. I quali s' abbino ogni prima Domenica del mese, dopo tolto il Santissimo Sacramento, conforme al pio, e santo Istituto de' detti Signori Deputati, da leggerfi nel detto Capitolo per il Sig. Priore, che per tempora sarà di detto Luogo, acciò l' osservanza di quelli resti più viva nella memoria de' Fratelli, che per tempo saranno.

Prima, che tutti gli Orfani, e chi li serviranno (salvo li Religiosi, Cherici, Commesso, e Maestro di Scuola) portino di sopra vestimenti di tela, e non di lana) salvo le calze il tempo dell' Inverno.

Secondo, che si tenghino due chiavi sopra la Cassa, nella qual Cassa siano riposte tutte le chiavi delle Bussole, tanto delle Casse nella Cassa, quanto di fuori, in modo, che non si possino aprire senza l' intervento dell' uno, e l' altro, con tener conto particolare di tal impresa, e riportando in Libro il detto Rev. P. Rettore la ricevuta di dette Casette, e Bussole sopra un suo Libro particolare, e che il medesimo servi il Sig. Tesoriere.

Terzo, che in S. Martino si tenghi una Cassa, nella quale si riponghino tutte le chiavi delle Casette tanto di Casa, quanto fuori, ed insieme tutti li danari, che perveniranno in detto Ospitale, o Pio Luogo di S. Martino, sopra della qual Cassa vi siano due chiavi differenti l' una dall'

dall' altra ; in modo , che con una non si possi aprire , se non farà anco usata l'altra , una delle quali chiavi resti continuamente presso il Padre Rettore di detto Luogo di S. Martino , e l'altra presso il Tesoriere similmente di detto Luogo , che sarà eletto dal Capitolo , e detta Cassa non si possi aprire senza la presenza d' ambidue , cioè del Padre Rettore , e del Tesoriere , nella qual Cassa ancora si tenghi un Libro , nel quale si avranno a scrivere tutti li danari , che entreranno in essa , e che usciranno distintamente , tenendo anco il Padre Rettore nota sopra d'un' altro Libro appartatamente di tutto quello occorrerà mettersi in Cassa senza la presenza del Tesoriere .

Quarto , che il Rettore provvegga conforme alla qualità del tempo circa il mandar gli Orfani alla Cerca , tanto nelle Chiese (conforme a quanto si ordinarà da basso) quanto nelle Case , ed agli obiti .

Quinto , che ad ogni Capitolo si vedi tutto quello sarà entrato in detto Ospitale , e speso per esso la precedente settimana .

Setto , che non si dii albergo in detto Ospitale , nè tampoco nel Luogo della Colombara ad alcuni Fostieri , non comprendendo però il Padre Generale della Congregazione di Somasca , nè il Visitatore mandarà a visitare , nè gli altri suoi Religiosi , e Professi .

Settimo , che il Tesoriere non abbi a sborsare danari alcuni senza Mandato , cioè de lire cento inclusive , e sia detto Mandato segnato per il Signor Priore , e sottoscritto per il Cancelliere , e basti , e dalle lire cento in su ne parli in Capitolo , che poi si delibererà .

F. Ot.

Ottavo, che tutta la Cera, Capucci, ed altre cose che vengono a S. Martino, e similmente Vino, Grano, e cerche delle Ville, che entrano in S. Martino, siano notate sopra il Giornale dal Rettore, e similmente quando si dispensano doue cose siano scritte, notate, revise, e conferte conforme al solito per il Sig. Teloriere per tempora di S. Martino, ed insieme con un altro, che si deputarà, con dar conto di detta Cera, ed Obiti.

Nono, che nella Scuola si tenghi un numero prefisso de Scolari dell' Ospitale, de quali se n'abbia a far nota distinta sopra un Libro con il nome, e cognome di ciascuno, e che volendosi rimettere, o levare qualcuno, che il P. Rettore lo possi fare, partecipandone però prima in Capitolo.

Decimo. E perchè il principale intento del Fondatore di questa pia opera fu, che li figliuoli, che si accettano nel detto Ospitale, si attendesse ad ammaestrarli nel viver cristiano, conoscendo di quanta rilassazione dello spirito sia il mandar li figliuoli alle Chiese con le Bussole, ove senz'ordine, e scortatamente vanno conversando (per il più) con persone di pochi buoni costumi, e per questo considerando, che maggior sia il danno, che l'utile, s'è ordinato, che per l'avvenire non si mandi più li figliuoli con le Bussole alle Chiese (eccetto che due d'essi) alli giorni festivi nel Duomo, due ogni giorno alle Orazioni ordinarie, ed al tempo delle Stazioni degli Uomini, e due a quelle delle Donne, pregando il P. Rettore ad aver occhio di mandar sempre di quelli, che siano per meglio conservarsi più atti a questo ufficio, e men pericolosi di cascare in qualche errore ec.

Un:

Undecimo, che il Rev. P. Rettore per tempora non possi in alcun modo intrometterfi nelle cose temporali di detto Ospitale, ma il carico tutto spetti alli Signori Deputati, quali con quella carità, che all'ufficio loro si richiede, provvederanno, secondo le occorrenze, alli bisogni della Casa con quella prontezza, e maggior utilità, che si potrà.

Duodecimo, che nell'avvenire non si accettino in conto alcuno in detto Ospitale alcuni figliuoli senza espresso ordine del Capitolo, qual nel riceverli abbi ad usar diligenza, perchè vi concorrano le qualità requisite per gli Ordini, e che accettati non si possano in conto alcuno mandar fuori senza espresso ordine del detto Capitolo, il quale avrà da registrare nel Libro delle Ordinanze la causa, perchè si farà mandato, e che ogni volta, che si farà Capitolo il Rev. Padre Rettore riferisca se vi saranno alcune cose degne di riprensione, o castigo commesse per detti Orfani, acciocchè sendo bisogno di riprensione, o altra provvisione, possino li Deputati insieme con il Padre Rettore farci quella provvisione, che si richiederà, e non s'accettino figliuoli nell'Ospitale senza contento, e suffragio del Capitolo, ed accettati non si mandino fuori senza suffragi secreti ec. subcripta:

Ego Evangelista Auratus Præpositus Generalis Congregationis Somalchæ a - - - servanda supra scripta Capitula numero duodecim cum glossa non comprehendendo, ordinamus, & decernimus.

Io Don Gio. Guglielmo Toso Rettor in detto Luogo de Orfani di S. Martino P. N. di Milano affermo uti supra.

Io Gabriel Broceo Preposito in Santa Maria Secreta affermo ut supra .

Annibal Cerrius J. C. Collegiatus , & Prior dicti Loci prædictis omnibus interfuit , ac dictis omnibus subscriptionibus dicti M. Rev. P. Generalis , ac aliorum &c.

Io Gio. Stefano Pirovano fui presente &c.

Io Bassan Porrone son stato presente &c.

MDLVI. II. Agosto .

SI è ordinato nel Capitolo de' poveri di S. Martino adì soprascritto per conservazione degli Orfani dati fuora , e che si daranno per l'avvenire , che si osservino le cose infra scritte , sì con essi , come con Padroni a' quali si daranno .

Prima , che non si diano fuori , se prima non stiano qualche tempo nell' opera , per edificarsi nel viver cristiano .

Item , che nel darli fuori s'intenda l'animo loro in qual arte inclina , e che se gli facciano ammonizioni di diportarsi dabbene , e di venire poi ogni Domenica dal Padre , ed a confessarsi ogni mese ; ma non li sia dato adito di andar dove sono gli Orfani di Casa , perchè portano ciancie del Mondo , e dilaviano gli altri .

Item , che il Padrone dia avviso del buono stato loro , se si diportino bene , e li abbia per raccomandati sì nell'arte , e loro vivere , e vestire , come nei buoni costumi , e vita cristiana , e li mandi (come già è detto) ogni Domenica dal Padre , acciò non abbino le Feste tempo di perdersi nei vizj .

Item , che detti Padroni non aggravino li Putti

Putti di troppa fatica, nè li battino fuor di ragione, nè senza causa, per non dargli occasione di fuggire, e quando incorressero in qualche errore, sarebbe bene li conducessero a S. Martino per farli correggere dal P. Commesso, che questo servirebbe per non lasciarli pigliar mal'abito verso il Padrone.

Item, che si dia particolar cura di tali Putti a' Deputati, cosichè d'ogni Putto n'abbi cura particolare per sempre uno de' Deputati eletto dal Priore, qual li visiti poi tante volte al mese, come gli parerà, o farà visitare, e secondo che vedrà il portamento del Putto, ne facci relazione secondo il solito. E si avverti, che per il venir de' Putti, che si danno via, a S. Martino, si tentano quelli, ch'hanno volontà di perseverar in Casa, massime se son ben vestiti, mentre vengono più per farsi vedere, che son ben vestiti, che per altro, e questa è la maggior tentazione.

Item per levar via li scandali, che forsi potriano occorrere, e per servare la fama di tutti, e per maggior sicurezza, e cautela si è ordinato, che quando alcuno Deputato ha da riferir alcuna informazione della qualità d'alcuno, che abbia dimandato un Putto, se sarà ben dato, o no, non riferisca alcuna cosa in pubblico, ma solo al Priore secretamente.

PRIVILEGJ DE' LUOGHI PII.

COncesse il Duca Gio. Galeazzo Maria Sforza a tutti i Luoghi Pii, Ospitali, ed alla Veneranda Fabbrica del Duomo di questa Città diversi privilegj, acciocchè giornalmente accresciuti

sestui potessero con più larga mano soccorrere li poveri secondo il loro Istituto, e con lettere patenti del dì 9. Genaro 1486. dirette agli Egregj Podestà e Vicario di Provvisione ne diede gli ordini opportuni per la pubblicazione, ed osservanza di essi, e

Primieramente dispensò, che tutti li Deputati d'essi Luoghi Pii allora presenti, e futuri potessero adire qualsivoglia eredità agli Ospitali lasciata, non ostante un Statuto di Milano, che dispone in contrario, facendo però confiscare fedelmente gl' Inventarj de' Beni de tali eredità, citati in genere, e non in specie quelli che possono averci alcuno interesse.

Secondo. Che gli Agenti per li Pii Luoghi possino da Notari a loro arbitrio, anco fuori della Giurisdizione far fare gl' Inventarj, descrizioni, e qualsivoglia opportuno Instrumento, ed atti per negozj spettanti ad essi Luoghi Pii, anco senza l'intervento de' secondi Notari, obbligando gli Officiali di tutte le Città, e Terre del Dominio, e de' Feudatarj di esso, a dare ad essi Deputati ogni ajuto, e favore, acciò tali eredità, e Beni lasciati a' Luoghi Pii non passino in sinistra.

Terzo. Che se si trovassero alcuni Instrumenti fatti in favore de' Luoghi Pii, prima di questa Concessione si osservasse il medesimo, come se il presente Privilegio anteriormente fosse stato concesso. Perchè possino li Deputati fare qualsivoglia Cessione de' crediti e ragioni de' Luoghi Pii lenza fare il Giuramento alla forma del Statuto, bastando, che giurino di credulità, e vagliano tali Cessioni, come se fosse stato fatto l'opportuno Giuramento.

Quin-

Quinto . Che le esecuzioni , e sequestri per ottenere la soddisfazione de' crediti de' Luoghi Pii possino farsi d'ordine del Priore , o Rettore d'essi , come se fossero Giudici ordinarij , ed in forma della Regia Camera senza strepito , e figura di giudicio .

Sesto . Che li servitori , e noacj de' Luoghi Pii possino intimare qualsivoglia avviso in tutto il Dominio , e si abbi degna fede alle loro relazioni , come se da un pubblico servitore delle Città , e Terre fossero fatte .

Settimo . Che gl' Instrumenti d' essi Luoghi Pii possino stipularsi anco in giorno di Domenica , ed altri giorni proibiti .

Ottavo . Che li Deputati de' Luoghi Pii , Fittabili , e Massari siano esenti da qualsivoglia pagamento dovuto a' Notari delle Cause Civili , de' Dazj , de' Maleficj ec. ed in caso di renitenza de' Notari a' quali spetta dare Instrumenti , leggere sentenze ec. sia lecito a tali esenti valersi d'altri Notari per fare qualsivoglia Instrumento , ed atti , quali abbino forza , e vigore come se da medesimi Notari de' detti Offizj fossero stati fatti . E tutte le suddette Concessioni e Privilegj , con altri accessori , come amplamente da esse lettere Patenti si vede , sono dispensati , derogando a qualsivoglia legge , e statuto , che in contrario disponesse , ed incaricando a qualsivoglia Giudice ec. l'osservanza de' tali Privilegj , come sono poscia stati confermati , ed approvati ec. quali privilegj sono registrati , e pubblicati all' Ufficio de' Signori Panigarola in autentica forma , e per copia sono presso l'Autore nel libro decimoquinto de' diversi ordini .

NOMI

N O M I
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DEPUTATI, E PROTETTORI
P E R A N Z I A N I T A' ,
Che sedevano nell' Anno MDCLX.

Pietro Paolo Confalonero Dottore Collegiato .
Antonio Settala .
Carlo Steffano Litta Dottore Collegiato .
Don Nicolò Monti Prelato .
Conte Giacomo Legnano .
Girolamo Barziza .
Conte Orazio Archinto .
Conte Don Angiolo Trivulzio .
Guido Lampugnano .
Gio. Battista Ferrario .
Alessandro Ciceri .
Lodovico Moneta Dottore Collegiato .
Conte Girolamo Terzago .
Carlo Francesco Panigarola .
Francesco Castiglione .
Carlo Girolamo della Somaglia .
Gio. Battista Soatta , ed
N. N.

1407418
SEN





LIBRARY